

COMUNE DI CIVITAQUANA

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
Legge di stabilità 2015

PROT. 2320
DEL 09 giugno '15

**Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)**

IL SINDACO

ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce ed approva il seguente schema di Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune e lo sottopone al Consiglio comunale per la sua approvazione. Il piano è corredato della relazione tecnica formulata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

1. Premessa

La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

2. Il Piano operativo

Il presente piano operativo di razionalizzazione, che sarà attuato mediante successive deliberazioni di Consiglio comunale, prevede nel corso dell'anno 2015 una riduzione del numero delle partecipazioni del Comune.

In particolare si prevede di mantenere unicamente, per i motivi che saranno illustrati nella relazione tecnica di seguito riportata, le partecipazioni nelle seguenti società:

1. **ACA spa** con sede legale in Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 PE
2. **Ambiente spa** con sede legale in Spoltore (Pe).

Di dismettere

la Società consortile a R. L. Terre Pescara in quanto non prettamente indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Per la Pescarainnova s.r.l. con sede legale in Città S. Angelo il Comune, per i motivi che saranno parimenti illustrati nella stessa relazione tecnica, deve avviare da subito un percorso con gli altri Comuni e Enti soci al fine di pervenire entro il 31/12/2015 alla soppressione di tale società. Qualora tale percorso non possa essere attuato, il Comune disporrà di cedere la propria quota di partecipazione nella società entro il 31/12/2015.

Civitaquana, li 09/06/2015



Il Sindaco
Dott. Ciarfella Angelo

RELAZIONE TECNICA

1. ESAME DELLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO.

L'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per il 2015 – L. n. 190 del 23/12/2014 dispone: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere **dal 1° gennaio 2015**, avviano un **processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute**, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

La disposizione in esame specifica che la ricognizione e dismissione delle partecipazioni avviene “anche tenendo” conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie **non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte **da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti**;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che **svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali**, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) **aggregazione** di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) **contenimento dei costi di funzionamento**, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Inoltre si rinvia a quanto già previsto in materia dalla precedente disciplina di cui alla L. 244/07, specificando che: “fermo restando quanto previsto **dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni**”.

La disciplina citata prevede che:

(art. 3 comma 27): sussiste il divieto di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” (...) “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici”

- (art. 3 comma 28) “l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27”;

- (art. 3 comma 29): il termine per gli adempimenti suddetti ai sensi dell'art. 1 comma 569 della legge n. 147 del 2013 è scaduto il 6 marzo 2015.

Il comma 612 della L. n. 190 del 23/12/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza” definiscano ed approvino entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il Piano è corredato di un'apposita relazione tecnica, va trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed insieme alla relazione, va pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; entro il 31 marzo 2016 gli organi di cui al primo periodo richiamato, predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Il **comma 613** rinvia alla disciplina del codice civile per quanto riguarda le deliberazioni di scioglimento, liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o partecipate per effetto di disposizione di legge, che sono "disciplinate unicamente dal codice civile", per cui non necessitano di abrogazione o modifica delle norme originarie in forza delle quali si era costituita o acquisita la partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il piano di razionalizzazione dovrebbe verificare se la società partecipata dall'ente locale:

- controlla la maggioranza dei voti delle assemblee ordinarie;
 - dispone di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - esercita una influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli contrattuali con essa.
- Sono, inoltre, considerate società collegate quelle nelle quali la società partecipata dall'ente locale esercita un'influenza notevole.

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE

I criteri dettati dal comma 611 sono in linea con le enunciazioni di principio evidenziate dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli, e qui si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

i principi generali di riferimento sono:

- coordinamento della finanza pubblica;
- contenimento della spesa pubblica;
- buon andamento dell'azione amministrativa;
- tutela della concorrenza e del mercato.

3) LA SITUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE

- a) Fino alla data del 15 dicembre 2014, il Comune di Civitavecchia deteneva una quota pari al 0,01% del capitale sociale di ARPA S.p.A., che era detenuto al 95,4% dalla Regione Abruzzo e, per le restanti quote minoritarie, da 84 Enti Locali, tra i quali Province, Comuni e Comunità. Con nota del 09.10.2014, l'ARPA ha richiesto ai Comuni di esercitare il diritto di opzione sulle quote detenute, nessun Comune ha esercitato il diritto pertanto a far data dallo svolgimento

dell'assemblea straordinaria del 15 dicembre 2014 il capitale sociale è interamente posseduto dalla Regione Abruzzo, con conseguente azzeramento della minoranza.

- b) **ACA SpA**, già Azienda Comprensoriale Acquedottistica SpA, costituita per trasformazione del Consorzio Comprensoriale Acquedottistico Val Pescara Tavo Foro inizialmente istituito come Consorzio di Funzioni dalla L.R. 66/87, la quale ha come oggetto sociale lo svolgimento del servizio idrico integrato;
- c) **Terre Pescaresi Soc. Cons. A R.L** la quale ha per oggetto la valorizzazione del comprensorio della Provincia di Pescara;
- d) **Ambiente s.p.a.** società per azioni avente ad oggetto sociale l'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti ivi compresa la realizzazione di impianti e la raccolta differenziata, nel territorio pescarese.
- e) **Pescarainnova s.r.l.**: Servizi strumentali in materia informatica e consulenze – Hosting e fornitura di servizi applicativi.

Il citato provvedimento da atto che:

- le attività svolte dalle società al punto a) costituisce servizi strumentali al funzionamento/svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e, pertanto, rientra fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 27, della finanziaria 2008;

In merito alle società partecipate si riportano le seguenti informazioni:

- b) **ACA SpA**, già Azienda Comprensoriale Acquedottistica SpA, Società a totale partecipazione pubblica il cui intero pacchetto azionario è detenuto dai Comuni serviti del pescarese, teramano e chietino. Il Comune di Civitavecchia detiene una quota pari all'1,45%.

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
ACA S.p.A. in house providing	Società per azioni	Amministratore Unico Avv. Vincenzo Baldassarre Compenso mensile lordo: € 3.889,20
Codice Fiscale	91015370686	
Partita IVA	01318460688	
Forma giuridica	Società per Azioni	
Anno di costituzione	ACA S.p.A. in house providing è nata nell'anno 2002 dalla trasformazione dell'Azienda Consortile Acquedottistica – Pescara (atto not. Antonio Mastroberardino rep. 4/6/2002)	
Natura di holding	NO	
Sede legale	Pescara	
Indirizzo	Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81	
Telefono	085-41781	
Fax	085-4156113	
PEC	Aca.pescara@pec.it	
Sito istituzionale	www.aca.pescara.it	
Attività svolta	La società ha per oggetto prevalente l'amministrazione nonché la gestione anche integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto	

	della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri.		
Affidamenti	NO L'affidamento del servizio fa capo all'ERSI e, in attesa della sua piena operatività, al Commissario Unico Straordinario di cui all'art. 1, comma 19, della L.R. nr. 9/2011, ai sensi del D.Lgs. nr. 152/2006.		
Modalità di affidamento	In house		
Oneri per il Comune:	//		
- per contratto di servizio	//		
- per servizi in conto capitale	//		
- per trasferimenti in conto esercizio	//		
- per concessione di crediti	//		
- per copertura disavanzi o perdite	//		
- per acquisizione di quote societarie	//		
- per aumento di capitale sociale	//		
Dividendi erogati al Comune	0		
Percentuale di partecipazione	1,40%		
Rappresentante nominato dal Comune	NO		
- per acquisizione di quote societarie			
STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013
Attivo patrimoniale			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	140.234.289	144.873.439	152.348.908
C) Attivo circolante	70.244.561	81.439.589	84.349.731
D) Ratei e risconti	22.449	23.413	3.445
Passivo patrimoniale			
A) Patrimonio netto	83.637.366	84.568.685	76.551.875
B) Fondi per rischi ed oneri	8.241.854	10.299.139	14.481.865
C) Trattamento di fine rapporto	2.206.891	2.295.543	2.360.158
D) Debiti	92.332.060	105.332.892	118.166.301
E) Ratei e risconti	24.083.128	23.840.182	25.141.885
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	43.399.734	46.729.056	51.037.419
Costi della produzione	(41.579.449)	(45.923.363)	(52.784.380)
Proventi e oneri finanziari	(997.935)	(469.531)	(571.911)
Rettifiche di valore di attività finanziarie		0	(20.000)
Proventi ed oneri straordinari	3.331.119	2.668.873	5.613.373
Imposte sul reddito	(1.892.988)	(636.116)	(661.875)
Utile (perdite) dell'esercizio	497.137	931.321	(8.016.815)

Risultato economico d'esercizio:

- Anno 2011:497.137,00
- Anno 2012: 931.321,00
- Anno 2013: NON APPROVATO
- Anno 2014: NON APPROVATO

La società ha per oggetto prevalente la gestione del servizio idrico Integrato, compreso fognatura e depurazione delle acque reflue nonché l'amministrazione e la gestione integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato. Essa è vincolata a svolgere la parte prevalente della propria attività con le Collettività rappresentate dai soci e nel territorio ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Pescara.

È una società a partecipazione pubblica il cui capitale è detenuto da 64 Comuni delle province di Pescara, Teramo e Chieti.

Il numero dei componenti dell'Organo di amministrazione dell'ACA S.p.A. è pari ad uno e il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è pari a 170.

Si precisa che ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 9/2011, la strutturazione degli ambiti territoriali di gestione del Servizio Idrico integrato sono in fase di riordino, per cui le funzioni di governo degli Enti d'Ambito soppressi, sono attualmente svolte dall'ERSI della Regione Abruzzo sotto il Commissario Unico Straordinario degli Enti d'Ambito Abruzzesi, Ing. Pierluigi Caputi.

In data 05.02.2015 è stata accolta dal Tribunale di Pescara la procedura di concordato preventivo della società.

Questo Ente non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o similari a quelle di ACA S.p.A. **La società risulta detenibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611, della Legge nr. 190/2014.

c) **Terre Pescaresi Soc. Cons. A R.L.**, ha per oggetto la valorizzazione del comprensorio della Provincia di Pescara;

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
TERRE PESCARESI SOC. CONS. A.R.L.	Società CONSORTILE a.R.L.	Consiglio di Amministrazione: composto da n. 6 componenti 1 Amministratore e 5 Consiglieri. Il Presidente e i Consiglieri non percepiscono alcun compenso
Codice Fiscale	01636690685	
Partita IVA	01636690685	
Forma giuridica	Società Consortile a R.L.	
Anno di costituzione	Costituita con atto del 27/11/2001	
Natura di holding	NO	
Sede legale	65025 Manoppello Scalo (PE)	
Indirizzo	Via A. Costa n. 4	
Telefono	085-8561222	
Fax	085-8569853	
PEC	terrepescaresi@pec.it	
Sito istituzionale	http://www.terrepescaresi.com/	
Attività svolta		
Affidamenti		
Modalità di affidamento	//	

Oneri per il Comune:	//
- per contratto di servizio	//
- per servizi in conto capitale	//
- per trasferimenti in conto esercizio	//
- per concessione di crediti	//
- per copertura disavanzi o perdite	//
- per acquisizione di quote societarie	//
- per aumento di capitale sociale	//
Dividendi erogati al Comune	0
Percentuale di partecipazione	1,00%
Rappresentante nominato dal Comune	NO
- per acquisizione di quote societarie	

La società ha per oggetto la valorizzazione del comprensorio della Provincia di Pescara, attraverso le promozioni ed il sostegno dei fattori di sviluppo ed occupazionali, operando quale organismo intermediario di piani nelle forme previste da normative comunitarie, nazionali e regionali. La società ha pertanto il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale della Provincia di Pescara attraverso anche, ma non solo, la creazione di nuove imprenditorie e la gestione di servizi, sia economici che sociali. Essa promuove progetti di interesse collettivo in assenza di scopo di lucro con l'unico obiettivo di migliorare la qualità della vita nei territori rurali. Si consiglia di valutare se la società risulta indispensabile per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali.

- d) Ambiente s.p.a.** società per azioni a partecipazione pubblica il cui capitale è detenuto da 42 Comuni della provincia di Pescara, dove il Comune di Civitavecchia detiene una quota pari all' 0,28%.

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
AMBIENTE S.p.A.	Società per azioni	Consiglio di Amministrazione: costituito da nr. 2 componenti: - Presidente: Massimo Sfamurri Compenso mensile : € 2.682,66 - Consigliere Luciano Di Lodovico Compenso mensile: € 1.207,20
Codice Fiscale	91018080688	
Partita IVA	01525450688	
Forma giuridica	Società per Azioni	
Anno di costituzione	Costituita con atto del 20.05.1998 Trasformata da consorzio in S.p.A. in data 11.06.2002	
Natura di holding	NO	
Sede legale	Spoltore (PE)	
Indirizzo	Via Montesecco, 56/A	
Telefono	085-4961234	
Fax	085-4961234	

PEC	ambiente@raccomandata.eu
Sito istituzionale	www.ambientespaonline.it
Attività svolta	
Affidamenti	Nessun affidamento per il Comune di Civitaquana
Modalità di affidamento	//
Oneri per il Comune:	//
- per contratto di servizio	//
- per servizi in conto capitale	//
- per trasferimenti in conto esercizio	//
- per concessione di crediti	//
- per copertura disavanzi o perdite	//
- per acquisizione di quote societarie	//
- per aumento di capitale sociale	//
Dividendi erogati al Comune	0
Percentuale di partecipazione	0,28%
Rappresentante nominato dal Comune	NO
- per acquisizione di quote societarie	

Risultato economico d'esercizio:

- Anno 2011: 189.429,00
- Anno 2012: -250.683,00
- Anno 2013: 60.816,00
- Anno 2014: bilancio in corso di predisposizione

La società ha per oggetto l'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti, ivi compreso la realizzazione degli impianti, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di depurazione di derivazione di scarichi civili, il recupero/riciclaggio dei rifiuti; la gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei comuni soci.

Il numero dei componenti dell'Organo di amministrazione è pari a due e il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è pari a 4. Il numero degli amministratori della società è oggi ridotto a due ed il compenso è inferiore al limite previsto dall'attuale normativa, essendo pari ad € 2.682,66 mensili lordi per il Presidente e ad € 1.207,20 mensili lordi per il singolo consigliere.

Questo Ente non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o similari a quelle di AMBIENTE S.p.A.

Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è un servizio pubblico locale e, ai sensi dell'art. 3, comma 27 e ss., della Legge nr. 244/2007 "è sempre ammessa la partecipazione a società di servizi di interesse generale".

Si precisa che ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. nr. 152/2006 gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente alla gestione dei rifiuti organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O), delimitati dal piano regionale, e l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato all'Autorità d'Ambito che è stata istituita dalla L.R. 21.10.2013 nr. 36 (AGIR), a cui i Comuni partecipano obbligatoriamente.

La società risulta pertanto detenibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 della Legge nr. 190/2014, fermo restando il disposto di cui al D.Lgs. nr. 152/2006 e alla L.R. nr. 36/2013.

d) **Pescarainnova s.r.l.**: Servizi strumentali in materia informatica e consulenze – Hosting e fornitura di servizi applicativi dove il Comune di Civitaquana detiene una quota pari all' 1,00%.

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Pescarainnova s.r.l.	s.r.l.	Il Consiglio di Amministrazione, attualmente composto da tre membri. Il C.d.A. svolge il proprio incarico senza compenso.

Codice Fiscale	01843880681
Partita IVA	01843880681
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Anno di costituzione	12.10.2007 capitale sociale e. 20000,00
Natura di holding	NO
Sede legale	Città Sant'Angelo (PF)
Indirizzo	Piazza IV Novembre
Telefono	
Fax	
PEC	pescarainnova@pec.pescarainnova.it
Sito istituzionale	//
Attività svolta	Servizi CST ALI / ELI ComUni / PIN-SIT Sito PescaraInnova e visura camerale.
Affidamenti	Nessun affidamento da parte del Comune di Civitaquana
Modalità di affidamento	
Oneri per il Comune:	//
- per contratto di servizio	//
- per servizi in conto capitale	//
- per trasferimenti in conto esercizio	//
- per concessione di crediti	//
- per copertura disavanzi o perdite	//
- per acquisizione di quote societarie	//
- per aumento di capitale sociale	//
Dividendi erogati al Comune	//
Percentuale di partecipazione	1,00%
Rappresentante nominato dal Comune	NO
- per acquisizione di quote	

societarie			
STATO PATRIMONIALE		2012	2013
Attivo patrimoniale			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni		6.931	4.826
C) Attivo circolante		64.008	82.857
D) Ratei e risconti			257
Passivo patrimoniale			
A) Patrimonio netto		20.000	20.000
B) Fondi per rischi ed oneri			
C) Trattamento di fine rapporto			
D) Debiti		56.611	73.099
E) Ratei e risconti			
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione		36.073	25.005
Costi della produzione		(35.897)	(24.360)
Proventi e oneri finanziari		(177)	(446)
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari			
Imposte sul reddito		199	
Utile (perdite) dell'esercizio		1	0

NESSUN COSTO E PER statuto deve svolgere i servizi per i Comuni che ne fanno parte

Risultato economico d'esercizio:

- Anno 2011: 3.086,00
- Anno 2012: 1,00
- Anno 2013: 0,00

Verifica detenibilità della Società partecipata Pescarainnova s.r.l.

Parametro	Verifica
a) Eliminazione delle società non indispensabili	Pescarainnova s.r.l. è una società interamente pubblica, il cui capitale è detenuto per il 100% da 38 Comuni della Provincia di Pescara. La società svolge attività di erogazione di servizi informatici – Hosting e fornitura di servizi applicativi e, pertanto, non persegue finalità istituzionali proprie degli Enti soci.
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	Il numero dei componenti dell'Organo di amministrazione di Pescarainnova s.r.l. è pari a tre.
c) Eliminazione di partecipazioni in società con	Questo Ente non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o similari a quelle di

oggetto analogo o similare	Pescarainnova s.r.l.
d) Aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali	In relazione al carattere territoriale delle attività erogate non appare ipotizzabile un'aggregazione con altre società che erogano servizi analoghi.
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi (ii) degli organi di controllo (iii) delle strutture aziendali (iv) riduzione delle relative remunerazioni	Il numero degli amministratori della società è di tre ed il compenso, alla data del 31.01.2014, è pari a zero.

Interventi:

L'articolo 1, comma 611, della legge 190/2014, prevede alla lett. b) la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; non avendo la Pescarainnova s.r.l. dipendenti occorrerà procedere in tal senso.

Alla luce delle considerazioni sopra formulate il Comune deve avviare da subito un percorso con gli altri Comuni e Enti soci al fine di pervenire entro il 31/12/2015 alla soppressione di tale società. Qualora tale percorso non possa essere attuato, il Comune disporrà di cedere la propria quota di partecipazione nella società entro il 31/12/2015.

La presente relazione è redatta sulla base di dati attualmente in possesso dell'ente, e salve successive integrazioni, si rimette per le attività successive demandate al Sindaco dal comma 612 della Legge nr. 190/2014.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Chiulli Patrizio